



# Comune di Vigonovo

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

### OGGETTO:

**Presenza d'atto dell'acquisizione al patrimonio comunale di opere ed aree, a seguito di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione relativamente alla porzione di immobile sito in via "OMISSIS" – proprietà sig. "OMISSIS" – identificato catastalmente al Fg. 2 mapp.li 1092-1093 e relativa autorizzazione all'alienazione del bene e dell'area di sedime.**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Martello Luca - Sindaco	Sì
2. Sattin Luisa - Vice Sindaco	Sì
3. Danieletto Andrea - Consigliere	Sì
4. Dorio Sabrina - Consigliere	Sì
5. Nalin Marco - Consigliere	No
6. Carraro Caterina - Consigliere	Sì
7. Daniele Veronica - Consigliere	Sì
8. Rubin Alberto - Consigliere	Sì
9. Tono Fabio - Consigliere	No
10. Mengato Pavanello Roberto - Consigliere	Sì
11. Fogarin Filippo - Consigliere	Sì
12. Baraldo Elisabetta - Consigliere	Sì
13. Trolese Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Piras Guido il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Danieletto Andrea nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che:

- il Comune di Vigonovo è dotato del Piano Regolatore Comunale (PRC), così composto:
  - Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto in co-pianificazione con la Provincia di Venezia adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 14.09.2015 e successivamente approvato, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 11/2004, con Conferenza dei Servizi tra Regione Veneto e Comune di Vigonovo in data 18.10.2018 e pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 124 del 14.12.2018;
  - Piano degli interventi (P.I.) – adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 18.12.2019 e successivamente approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 25.06.2020, pubblicato nell'albo pretorio in data 08.07.2020;
  - Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di C.C. n. 49 del 09.11.2020 ed approvata con delibera di C.C. n. 21 del 28.06.2021;
  - Variante n. 1 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di C.C. n. 29 del 29.07.2021 ed approvata con delibera di C.C. n. 11 del 29.04.2022;

PREMESSO, inoltre, che:

- in data 09.11.2017 è stato effettuato sopralluogo, dall'Ufficio Tecnico- Edilizia Privata coadiuvato dall'Ufficio Polizia Locale, presso l'immobile identificato catastalmente Fg. 2 mapp. 925 sub 10, in Via "OMISSIS" a Vigonovo (VE) di proprietà del sig. "OMISSIS", e nella medesima data è stata effettuata relativa relazione di verbale;
- con nota prot. 0014001 del 23.11.2017, è stato comunicato al proprietario l'avvio al procedimento amministrativo ai sensi artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;
- in data 07.12.2017 prot. 0014594 è stato disposto, a carico della ditta proprietaria, ordinanza n. 68 di sospensione immediata dei lavori, notificata nelle forme di legge e con riserva dei successivi provvedimenti definitivi, invitando nel contempo gli interessati a presentare eventuali memorie o chiarimenti ritenuti utili ai fini della definizione del procedimento stesso e un rilievo con l'identificazione catastale dei limiti di proprietà;
- in data 22.12.2017 prot. 15267 è stata inviata comunicazione di effettuazione del sopralluogo, e dell'esito dello stesso, agli Enti/Autorità gestori di vincoli interessati e coinvolti nell'ambito anzidetto ovvero Città Metropolitana di Venezia, Regione Veneto – Genio Civile e Consorzio di Bonifica Bacchiglione;

CONSIDERATO che:

- la ditta tramite il portale SUAP Impresainungiorno.it ha depositato in data 17.12.2018 prot. REP\_PROV\_VE/VE-SUPRO 301570/17-12-2018 Id Pratica: "OMISSIS" la pratica S.C.I.A. ( n. 18/117) – Segnalazione certificata di inizio attività per le seguenti opere "Suap-" "OMISSIS" sanatoria di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo subordinata all'esecuzione di nuove opere";
- che in data 28.12.2018 prot. 0014981 è stata richiesta documentazione integrativa per conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, come previsto dall'art. 19 L. 241/90 s.m.i.;
- nella Tavola grafica n. 4 della S.C.I.A. identificata con Id Pratica: "OMISSIS", sono individuate le porzioni non oggetto di sanatoria (in quanto non sanabili) e oggetto di demolizione, in particolare tettoia posta a nord est e ampliamento della porzione di fabbricato posta a sud est;
- l'istanza di sanatoria identificata con Id Pratica: "OMISSIS", è stata sottoposta all'iter stabilito dalle norme vigenti;

DATO ATTO che:

- in data 08.01.2019 con prot. 249 è stata emessa Ordinanza di demolizione n. 01 a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata - Urbanistica con la quale è stato ingiunto di

demolire, entro 90 giorni dall'atto di notifica, alla ditta proprietaria, le opere edilizie costituenti trasformazione edilizia del territorio attuato mediante in insieme di lavori, ed individuate nella tavola grafica n. 4 depositata agli atti ed allegata alla ( S.C.I.A. n. 18/117) Id Pratica: "OMISSIS", su porzione del fabbricato sito in Vigonovo (VE) Via "OMISSIS", catastalmente censito al Fg. 2 mapp. 925 sub 10 e più precisamente opere costituite da:

- tettoia installata sul fronte nord-est mq 10,91;
  - ampliamento della porzione di fabbricato a sud -est mq 9,05;
- identificate come non sanabili e oggetto di demolizione ed individuate nell'allegato sub "A", alla stessa Ordinanza, in colore verde con contestuale indicazione dell'area che verrà acquisita di diritto, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine assegnato, ed individuata come da planimetria allegata alla medesima Ordinanza al fine di garantire idonea accessibilità alle aree oggetto della presente;
- che in data 07.10.2020 prot. 0010735 è pervenuto agli atti del comune, la determinazione n. 1780/2019 rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia avente ad oggetto "Accertamento di compatibilità paesaggistica per lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, riferiti a "ristrutturazione con modifiche prospettiche su porzione di fabbricato (lato sud –est)" in comune di Vigonovo - ditta "OMISSIS" (id "OMISSIS")", con il quale specificatamente al punto 3) veniva così disposto: *"che la ditta, entro 90 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, provveda alla rimessione in ripristino delle opere non accertate, costituite da tettoia installata sul fronte nord est e ampliamento della porzione di fabbricato a sud-est (circa 3,00 mt) così come evidenziato negli elaborati allegati all'istanza (in particolare tav. 4) e trasmetta alla Città Metropolitana, idonea documentazione fotografica attestante la rimozione di detti manufatti, pena la nullità del presente provvedimento"*;
  - la S.C.I.A. n. 18/117 del 17.12.2018 Id Pratica: "OMISSIS" di cui ai punti precedenti ha avuto efficacia fino al 29.06.2022, a seguito della proroga dello stato di emergenza stabilito dal decreto legge n. 221 del 24.12.2021;
  - che in data 23.01.2023 è stato redatto verbale relativo al sopralluogo effettuato in data 22.12.2022 dai tecnici comunali e dalla Polizia Locale, ai fini dell'accertamento all'inottemperanza dell'Ordinanza n. 01 del 08.01.2019 e verifica delle difformità delle opere di cui alla S.C.I.A. n. 18/117 del 17.12.2018 Id Pratica: "OMISSIS" su immobile ubicato in Via "OMISSIS" (Fg. 2 mapp. 925 sub. 10) - Vigonovo (VE), dal quale si evidenzia che non è stata effettuata alcuna opera oggetto di demolizione dell'ordinanza anzidetta relative alla tettoia, posta più a nord est della proprietà, e relativamente alla porzione di ampliamento del fabbricato a destinazione "magazzino residenziale", posto a sud est;
  - che dallo stesso sopralluogo si è riscontrato che non sono state realizzate le opere relative alla realizzazione del solaio a soffitto della parte centrale identificata come "magazzino – anti-wc-ripostiglio" a destinazione residenziale, in conformità a quanto autorizzato con condono n. 1033 del 05.08.2010 e rientranti nelle opere sanabili di cui alla S.C.I.A. n. 18/117 del 17.12.2018 Id Pratica: "OMISSIS", ora decaduta, e che per tali difformità è stato avviato nuovo procedimento notificato al proprietario con nota del 19.12.2024 prot. 14892;
  - ad Ottobre 2023 il Comune è venuto a conoscenza della sentenza n. 729/2014 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Venezia avente ad oggetto "Scioglimento di comunione ordinaria" con la quale veniva dichiarato lo scioglimento della comunione tra le parti in causa e contestualmente venivano assegnati gli immobili ben distinti tra il Sig. "OMISSIS" (Fg. 2 mapp. 925 sub. 4-7-9-10-11-12-14-15) e il Sig. "OMISSIS", (Fg. 2 mapp. 925 sub. 3-6-13-16) e come confermato anche dalla Corte D'appello di Venezia in data 3.11.2015 l'accesso dalla pubblica via per la proprietà del Sig. "OMISSIS" dovrà avvenire senza necessità di onerare il fondo del Sig. "OMISSIS" di servitù non necessaria;
  - in data 24.11.2023 prot. 15120 il comune ha trasmesso richiesta agli altri Enti coinvolti in quanto gestori dei vincoli insistenti nell'area oggetto di Ordinanza di demolizione n. 01 del 08.01.2019 come disciplinato dall'art. 31 commi 4bis e 6 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., alla quale gli Enti medesimi hanno segnalato di non rilevare profili di competenza;

VISTO l'art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., che così recita: *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni*

*dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita...";*

DATO ATTO che in data 15.10.2024 è stato notificato al Sig. "OMISSIS":

- con prot. 11910 "Accertamento dell'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione" ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.P.R. n. 380/01, a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica, e con il quale, per gli effetti del disposto normativo anzidetto, si disponeva che "...tale accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari del bene, dell'area di sedime e di quella pertinenziale già individuati nelle planimetrie allegata alla predetta ordinanza di demolizione e che si allegano anche alla presente identificati come allegato sub "A" e allegato sub "B" aggiornati relativamente all'accesso dalla/alla pubblica via, a seguito della sentenza n. 729/2014 del Tribunale Ordinario di Venezia";
- Ordinanza n. 55 del 14.10.2024, e notificata il giorno 15.10.2024, con il quale si ingiungeva il pagamento nella misura massima della sanzione amministrativa pari ad €. 20.000,00 in quanto il bene oggetto di procedimento ricade in area soggetta a rischio idrogeologico, come disposto dall'art. 31 comma 4bis del D.P.R. n. 380/01;

DATO ATTO che il proprietario non ha presentato ricorso, nelle opportuni sedi giudiziarie, né il verbale di constatazione dell'inadempienza, né l'atto di accertamento, e facendo proprio l'esito del predetto verbale, ha costituito titolo ricognitivo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate;

DATO ATTO che il terreno sul quale insiste l'abuso ricade, secondo quanto disposto dal P.I. in Z.T.O. "E - Agricola", in vincolo ambientale paesaggistico di cui all'art. 142 lett. C) del D.Lgs 42/04, parzialmente in fascia di rispetto – servitù idraulica di cui R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904; ricadente in zone di tutela ai sensi dell'art. 41 L.R. 11/04; e in riferimento al PAT tale area ricade in ATO AM.1 "Naviglio" – porzione in corridoio ecologico secondario – area idonea a condizione – terreni scadenti e/o ristagno idrico e/o falda tra 0 e 2 m. - sistema del paesaggio fluviale;

DATO ATTO che l'area e gli immobili, o loro porzioni, realizzati in assenza di titolo edilizio ricadono:

1) relativamente alla tettoia posta più a nord est:

- in fascia di rispetto /servitù idraulica di ml 10,00 come previsto dal titolo VI del R.D. 368/04 e 523/04 e pertanto ogni intervento deve essere autorizzato specificatamente dal relativo Consorzio di Bonifica, considerando tuttavia una fascia di larghezza di ml 4,00 completamente sgombera per il libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione, come peraltro in contrasto con quanto stabilito anche dall'art. 32 commi 2-3 delle N.T.O. del P.I.;
- a distanza inferiore da ml 5,00 dai confini di proprietà verso Est in contrasto con quanto stabilito dall'art. 16 comma 9 delle N.T.O. del P.I.;
- all'interno della zona di tutela /fascia di rispetto di ml 100,00 dal fiume Brenta come previsto dall'art. 41 della L.R. 11/04, che considerata nella fattispecie la Z.T.O. "E-Agricola" gli interventi realizzati risultano in contrasto con l'art. 22 delle N.T. del P.A.T. e con l'art. 38 commi 1-2-3 delle N.T.O. del P.I.;

2) relativamente all'ampliamento posto a sud est:

- a distanza inferiore da ml 5,00 dai confini di proprietà verso Est in contrasto con quanto stabilito dall'art. 16 comma 9 delle N.T.O. del P.I.;
- all'interno della zona di tutela /fascia di rispetto di ml 100,00 dal fiume Brenta come previsto dall'art. 41 della L.R. 11/04, che considerata nella fattispecie la Z.T.O. "E-Agricola" gli interventi realizzati non risultano ammessi dall'art. 22 delle N.T. del P.A.T. e con l'art. 38 commi 1-2-3 delle N.T.O. del P.I.;

e pertanto in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, come precisato dall'art. 31 comma 5 del D.P.R. n. 380/01;

TENUTO CONTO che all'art. 31 comma 5 del D.P.R. n. 380/01 viene stabilito che l'opera acquisita, a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, può essere dichiarata di prevalente interesse pubblico da parte del Consiglio Comunale, e pertanto non demolita, solo a condizione che tale opera non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;

DATO ATTO che, a seguito di quanto fin qui esposto, sono stati affidati, dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica, i seguenti incarichi:

- Con Determina n. 489 del 21.11.2024 (reg. part. n. 18 del 21.11.2024) è stato affidato al geom. "OMISSIS" l'incarico di prestazione tecnica relative ad operazioni topografiche e catastali inerenti le aree da acquisire al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/01, su Fg. 2 mapp. 925;
- Con Determina n. 494 del 21.11.2024 (reg. part. n. 20 del 21.11.2024) è stato affidato al Notaio "OMISSIS" l'incarico della trascrizione nei registri immobiliari del bene da acquisire al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/01, su Fg. 2 mapp. 925;

DATO ATTO che il geom. "OMISSIS", in forza all'incarico di cui al capoverso precedente, ha depositato agli atti:

- In data 03.03.2025 prot. 2562 il "Tipo frazionamento" approvato dall'Agenzia delle Entrate di Venezia – Catasto Terreni (registro ufficiale 0038142.27-02-2025.U - Tipo mappale n. 38804), con il quale le aree e le opere oggetto di acquisizione, individuate prima catastalmente all'interno del sub. 10 del mapp. 925 sul Fg. 2, e più specificatamente:
  - tettoia installata sul fronte nord-est mq 10,91;
  - ampliamento della porzione di fabbricato a sud -est mq 9,05;ora sono divenute due aree identificate rispettivamente al Fg. 2 mapp. 1092 e 1093;
- In data 12.03.2025 prot. 2949 l'Avvenuta Denuncia di Variazione approvata dall'Agenzia delle Entrate di Venezia – Catasto Fabbricati (registro ufficiale 997017.11-03-2025.U), con la quale viene dimostrato che il sub. 10 del mapp. 925 risulta essere detratto delle aree identificate con gli specifici mapp. 1092 e 1093 come meglio specificato al punto precedente;

DATO ATTO che dalle operazioni catastali effettuate dal tecnico professionista incaricato, ed opportunamente approvate dall'Agenzia delle Entrate, si rileva che l'accesso alle due aree acquisite al patrimonio comunale, dalla pubblica via "OMISSIS" dovrà avvenire per mezzo di servitù di passaggio sull'area identificata al sub. 17 del medesimo mapp. 925, come correttamente contrassegnato nell'elaborato planimetrico depositato agli atti (Tipo mappale n. 38804 del 27.02.2025), ed inoltre il collegamento tra i due mappali, destinati al patrimonio comunale, ovvero tra 1093 ed il 1092 avviene attraverso la servitù di passaggio da costituirsi sul sub. 18 del mapp. 925, anch'esso come meglio rappresentato nell'elaborato planimetrico anzidetto;

VISTA la Legge del 24.07.2024 n. 105 (di conversione con modifiche del D.L. 69/2024) c.d. "Salvacasa" che va ad integrare e modificare il Testo Unico per l'Edilizia, ed in particolare, in relazione all'argomento del presente provvedimento, risulta importante evidenziare l'integrazione dell'art. 31 comma 5 del D.P.R. n. 380/01 che così recita:

*"... il comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive",*

pertanto, rispetto a quanto era disposto prima dell'entrata in vigore del Salvacasa, ossia che:

*"L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso..."*

la nuova norma agevola il Comune, soprattutto dal punto di vista procedimentale, in quanto l'intervento di demolizione può essere demandato al nuovo acquirente, condizionando ovviamente la validità del contratto di alienazione alla rimozione delle opere abusive;

VISTI:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P.;
- il Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. – di questo Comune;
- il Piano degli Interventi e successive varianti– P.I. – di questo Comune;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" così come modificato dalla L. 105/2024;

VISTA la L.R. n. 11/2004 "*Norme per il governo de territorio ed in materia di paesaggio*" e s.m.i.;

VISTI gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i. "*Norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO lo Statuto Comunale;

### **SI PROPONE**

1. di dare atto di quanto riportato in premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che, per tutte le motivazioni e considerazioni dettagliatamente esposte in premessa, a seguito dell' "Accertamento dell'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.P.R. n. 380/01" con prot. 11910 del 14.10.2024 e notificato al sig. "OMISSIS" in data 15.10.2024, sono state acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio comunale le opere e le aree site in Via "OMISSIS" e identificate catastalmente al Fg. 2 mapp. 1092 e 1093, derivanti dall'aggiornamento catastale del mapp. 925 sub. 10 attraverso il "Tipo frazionamento" approvato dall'Agenzia delle Entrate di Venezia – Catasto Terreni (registro ufficiale 0038142.27-02-2025.U - Tipo mappale n. 38804) e relativa Avvenuta Denuncia di Variazione approvata dall'Agenzia delle Entrate di Venezia – Catasto Fabbricati (registro ufficiale 997017.11-03-2025.U), giusto incarico affidato con Determina n. 489 del 21.11.2024 (reg. part. n. 18 del 21.11.2024);
3. di prendere atto che non è stato presentato alcun ricorso, nelle opportune sedi giudiziarie, sia contro il provvedimento di "Ordinanza di demolizione n. 01 del 08.01.2019 prot. 249" e sia contro l' "Accertamento dell'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.P.R. n. 380/01" con prot. 11910 del 14.10.2024 e notificato al sig. "OMISSIS" in data 15.10.2024, entrambi a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata - Urbanistica;
4. di dare atto quanto disposto dall' art. 31 comma 5 del D.P.R. n. 380/01, nel quale è stabilito che l'opera acquisita, a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, può essere dichiarata di prevalente interesse pubblico da parte del Consiglio Comunale, e pertanto non demolibile, solo a condizione che tale opera non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
5. di dare atto che l'accesso alle due aree acquisite al patrimonio comunale, dalla pubblica via "OMISSIS" dovrà avvenire per mezzo di servitù di passaggio sull'area identificata al sub. 17 del medesimo mapp. 925, come correttamente contrassegnato nell' elaborato planimetrico depositato agli atti, ed inoltre il collegamento tra i due mappali, destinati al patrimonio comunale, ovvero tra 1093 ed il 1092 avviene attraverso la servitù di passaggio da costituirsi

sul sub. 18 del mapp. 925, anch'esso come meglio rappresentato nell'elaborato planimetrico anzidetto;

6. di dare atto, che a seguito del presente atto, si procederà alla trascrizione ai registri immobiliari dell'area e del bene acquisito al patrimonio comunale e meglio specificato al punto precedente avvalendosi del Notaio incaricato con giusta Determina n. 494 del 21.11.2024 (reg. part. n. 20 del 21.11.2024), con relativa indicazione delle servitù di passaggio;
7. di demandare al Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
8. di demandare al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Manutenzioni tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, in particolare l'autorizzazione all'alienazione del bene e dell'area di sedime, come da provvedimenti comunali emessi, nei termini e modalità stabilite dall'art. 31 comma 5 del D.P.R. n. 380/01, così come modificato dalla L. 105/2024;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vigonovo ([www.comune.vigonovo.ve.it/](http://www.comune.vigonovo.ve.it/)) nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

data l'urgenza di dare seguito all'iter procedurale per la trascrizione ai registri immobiliari e per la successiva alienazione del bene, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto:

Presa d'atto dell'acquisizione al patrimonio comunale di opere ed aree, a seguito di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione relativamente alla porzione di immobile sito in via "OMISSIS" – proprietà sig. "OMISSIS" – identificato catastalmente al Fg. 2 mapp.li 1092-1093 e relativa autorizzazione all'alienazione del bene e dell'area di sedime.

PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole, espresso dal funzionario incaricato ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma I, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
PARERE TECNICO	Favorevole	24/04/2025	F.to: CARRARO THOMAS
PARERE CONTABILE	Favorevole	24/04/2025	F.to: ROSTELLATO ALESSANDRO

**Entra TROLESE.**

Tenutasi la seguente votazione:

Presenti: n. 11 (undici)  
Favorevoli: n. 7 (sette)  
Astenuiti: n. 4 (Mengato Pavanello, Fogarin, Baraldo, Trolese)  
Contrari: nessuno.

### **DELIBERA**

Di approvare la suesposta proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

**Il Presidente**  
Firmato digitalmente  
Danieletto Andrea

**Il Segretario Comunale**  
Firmato digitalmente  
Piras Guido

---